

Allegato "A" alla raccolta n.198

S T A T U T O

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 2602 e 2612 ss. cod. civ., è costituito dai comparenti un consorzio denominato "CONSORZIO BALNEARI MARINA DI CARRARA".

ART. 2) SEDE

La sede del consorzio è stabilita in Comune di Marina di Carrara (MS), con indirizzo, attualmente, in viale G. Galilei n.133; ai sensi dell'art. 2612 cod. civ., l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi viene stabilito nel medesimo Comune e indirizzo.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

In caso di successiva modificazione dell'indirizzo all'interno del predetto Comune, l'organo direttivo ne deposita apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

ART. 3) SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo del Turismo e migliorare la qualità dei servizi ricettivi, anche nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, pertanto si prefigge di:

- sviluppare strategie e attività di marketing mirate all'promozione turistica, incentivando la finalizzazione di politiche di pubblicità collettive del territorio, la ricerca del turismo tramite i canali tradizionali ed innovativi nonché la ricerca di nuovi mercati dove promuovere il turismo;
- promuovere, commercializzare, ottimizzare e incrementare i servizi di ricezione turistica balneare, sostenendo e sviluppando tutte le attività rivolte al miglioramento del territorio e dello stato degli arenili, pianificando gli interventi necessari al mantenimento della loro pulizia durante tutto l'arco dell'anno, al miglioramento dei servizi di salvataggio per la salvaguardia della sicurezza dei turisti, alla rimozione delle barriere architettoniche per migliorare l'accessibilità delle persone diversamente abili alle strutture turistiche, nonché al miglioramento del benessere psico-fisico della persona realizzate con l'impegno delle risorse naturali e dell'acqua marina;
- organizzare la partecipazione a fiere e mostre turisticoculturali e artigianali, nonché convegni, dibattiti e seminari nei settori di operatività del Consorzio;
- sviluppare l'informazione turistica, eventualmente in collaborazione con le Pro-Loce e/o uffici di informazione;
- incrementare e gestire i servizi di prenotazione turistica per i propri soci e l'organizzazione della banca dati della domanda turistica;
- gestire servizi informatici e telematici, utili al fine dell'attività consortile;

- gestire le strutture per il turismo e di custodire presso la sede sociale documentazione amministrativa di rilevanza privatistica e pubblicistica, con particolare riferimento ai Registri dello Stato Civile e relativi atti e documenti;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo per la ricercadelle condizioni economiche più vantaggiose nonché curare direttamente le contrattazioni per gli ordinativi di beni da consumo e di attrezzature varie a carico dei consorziati; - prestare assistenza tecnica e professionale ai consorziati nei vari campi d'interesse (tecnico della sicurezza, tecnico della qualità, ASL, contabile, fiscale, gestione del personale, legale, etc.);
- sviluppare rapporti con gli istituti di credito e imprese di assicurazione al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i consorziati;
- prestare garanzia per operazioni di credito agevolato alle imprese consorziate;
- promuovere l'organizzazione di corsi di aggiornamento per i consorziati e i loro dipendenti incentivando anche l'addestramento e la specializzazione del personale occorrente ai consorziati nonché sostenere e promuovere la collaborazione con le scuole alberghiere e con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- incentivare la collaborazione e sinergia con le altre categorie interessate allo sviluppo del settore turistico;
- promuovere e gestire, anche direttamente, l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nonché di quelle che ne facciano richiesta nell'ottica di una migliore conservazione dell'ambiente ed efficienza del servizio;
- svolgere tutte le attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché di compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità. Il Consorzio potrà intraprendere tutte le iniziative propositive e la realizzazione di progetti gestionali, promozionali, di sviluppo, d'incremento, di potenziamento d'immagine nel settore turistico che saranno ritenute più opportune, sia in Italia sia all'estero, in forma autonoma ovvero in collaborazione con gli altri organismi competenti, pubblici o privati, anche stimolando l'interazione con gli organismi preposti all'amministrazione del territorio quali le rappresentanze degli Uffici competenti in seno ai Comuni, alle Province, alle Regioni e agli altri Enti come le Capitanerie di Porto, le ASL, il Pronto intervento 118 e le altre realtà economiche locali interessate. Inoltre, potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni

in altri Enti e Organizzazioni aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto consortile.

ART. 4) DURATA

La durata del consorzio è stabilita fino al giorno trentuno maggio duemilaquarantotto, e può essere prorogata per la durata di anni 30 (trenta) o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art.14 dello statuto.

TITOLO II FONDO CONSORTILE

ART. 5) FONDO CONSORTILE

Ai sensi dell'art. 2614 cod. civ., il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con questi.

Per tutta la durata del consorzio, i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile; con lo scioglimento del consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i consorziati. Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residuo, dovrà provare di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere. **COSTITUZIONE**

DEL FONDO CONSORTILE Il fondo consortile è costituito:

- a) dal contributo di euro 1.500,00 (millecinquecento virgolazero zero) fissi, versati da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'assemblea ordinaria.

Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Ogni consorziato dovrà versare un contributo annuo, entro la data del 15 settembre, nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal comitato direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di

particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 3 del presente statuto o compiute nell'interesse esclusivo del singolo consorziato che ne abbia fatta espressa richiesta.

ART. 6) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Fermi i requisiti di ammissione indicati all'art.29 dello statuto, la partecipazione dei consorziati può essere trasferita con il consenso della maggioranza dei consorziati calcolata per teste, non tenendosi conto, nel calcolo di detta maggioranza, del consorziato cedente e dell'eventuale consorziato cessionario.

In tal caso, spetta ai dissenzienti il diritto di recesso dal consorzio da esercitare nei modi indicati all'art.31 che segue.

ART. 7) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

Ai sensi dell'art. 2610, comma 1, cod. civ., in caso di trasferimento, a qualunque titolo, dell'azienda l'acquirente non subentra nel contratto di consorzio; tuttavia, ai sensi del comma 2 della disposizione appena citata, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

ART. 8) OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' VERSO I TERZI Ai sensi dell'art. 2615 cod. civ., per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.

TITOLO III ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 9) ORGANI DEL CONSORZIO

Costituiscono organi del consorzio:

- l'assemblea dei consorziati;
- il consiglio direttivo.

ART. 10) RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

Ai sensi dell'art. 2608 cod. civ., la responsabilità verso i consorziati degli organi preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

TITOLO IV ASSEMBLEA E MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

ART. 11) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei consorziati:

- l'approvazione della situazione patrimoniale;
- la nomina del consiglio direttivo, ovvero

dell'amministratore unico;

- l'esclusione di un consorziato;
- le modificazioni del contratto;
- lo scioglimento del consorzio e la nomina di uno o più liquidatori.

ART. 12) DELIBERAZIONI CONSORTILI In tutti i casi in cui la legge o il presente atto richiedono o presuppongono una decisione collettiva dei consorziati, le decisioni devono essere adottate con l'osservanza del metodo assembleare.

I consorziati dovranno essere convocati con avviso spedito 5 (cinque) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e a mezzo mail anche non certificata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 13) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il vice Presidente del Consorzio, il Collegio Sindacale se obbligatorio ai sensi di legge, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza, in particolare è chiamata a deliberare per tutte le operazioni di valore superiore a euro 1000,00.

L'assemblea può stabilire un compenso per l'attività svolta dal Presidente e dai membri del Gruppo Direttivo ed il rimborso delle spese dagli Stessi sostenute in nome e per conto del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni volta egli lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno un giorno prima della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, in sua assenza, dal vice presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare per iscritto un altro per rappresentarlo in assemblea. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti, con un minimo di cinque.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

ART. 14) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Ai sensi dell'art. 2607, comma 1, cod. civ., le modificazioni dello statuto devono essere approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati aventi diritto al voto.

Ai sensi dell'art. 2607, comma 2, cod. civ., dette modificazioni devono essere fatte per iscritto a pena di nullità.

ART. 15) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione del consorzio in società di capitali o in società di persone, la fusione e la scissione sono decise con il consenso della maggioranza dei consorziati calcolata per teste.

Il consorziato che non consenta alla decisione potrà recedere dal consorzio con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede del consorzio, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti del consorzio dal momento in cui questi ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai consorziati almeno 5 (cinque)

giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax risultante dal Registro delle Imprese; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei consorziati almeno due giorni prima dell'adunanza. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione della situazione patrimoniale. L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede il consorzio.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge odal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i consorziati e l'intero consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico, è presente o informato della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

La seconda convocazione potrà essere fissata a partire dal giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione. In caso di urgenza, l'assemblea potrà essere convocata il giorno prima di quello fissato per la riunione mediante posta elettronica.

ART. 17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio direttivo, dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non consorziato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non consorziati. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso

essere modificate con il voto favorevole dei consorziati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del consorzio almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite dal Presidente del Consiglio Direttivo sino all'inizio dei lavori assembleari

e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 18) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dal consorzio.

TITOLO V DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 19) ORGANO DIRETTIVO

Il consorzio è amministrato da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, e comunque in numero dispari, secondo il numero determinato dai consorziati al momento della nomina.

I consiglieri possono essere anche non consorziati.

I membri del consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri consorziati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, i membri del consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione esottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per lo scioglimento del consorzio, fermo restando che, in tal caso, l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione della situazione patrimoniale relativa a tale esercizio ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari per il conseguimento dell'oggetto consortile.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto i consorziati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede il consorzio, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, il direttore e il revisore.

La convocazione è fatta almeno 1 (uno) giorno prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 1 (uno) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 21) COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea.

ART. 22) RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE La

rappresentanza sostanziale del consorzio spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio direttivo, al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Ai sensi dell'art. 2613 cod. civ., la rappresentanza in giudizio spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio direttivo, al presidente del consiglio direttivo.

TITOLO VI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONSORZIATI

ART. 24) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati assumono l'obbligo di rispettare, fare proprie e fare osservare dai propri organi, dipendenti e collaboratori le determinazioni degli organi consortili, uniformando a esse la propria condotta.

Nell'ambito di tale dovere, i consorziati sono obbligati, tra l'altro, a:

- rispettare le norme del presente statuto, degli eventualiregolamenti emanati o emanandi e le delibere degli organi del consorzio regolarmente assunte, nonché di corrispondere puntualmente i contributi a proprio carico;

- mettere a disposizione i mezzi materiali, il personale e iservizi eventualmente necessari al raggiungimento dello scopo consortile, secondo quanto richiesto dall'organo direttivo.

I consorziati sono obbligati a promuovere l'attività del consorzio e a non compiere atti allo stesso pregiudizievoli o in concorrenza e a collaborare nell'ambito del consorzio per il perseguimento dell'oggetto consortile.

I consorziati, pertanto, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, si obbligano:

a) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi ea pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per la loro inadempienza;

b) a osservare il contratto, il regolamento interno e ledeliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio;

c) nell'organizzare la propria attività i consorziati devonoprioritariamente avvalersi dell'offerta del Consorzio.

I consorziati si impegnano ed obbligano a non partecipare e/o prendere parte ad alcun titolo e/o favorire terzi, né direttamente né indirettamente (e quindi né per interposizione né in qualità di socio/partecipante/dipendente a qualsiasi titolo di persona giuridica), ad alcuna gara e/o evidenza pubblica e/o incanto e/o altra procedura di trasferimento/assegnazione a qualsiasi titolo (concessione, locazione, licenza, atto formale diritto di superficie, occupazione) di aree demaniali marittime i cui titoli concessori appartengono agli altri partecipanti il Consorzio, con l'esclusione di quella relativa alla concessione demaniale di cui è già titolare.

L'inadempimento del consorziato sarà riconosciuto anche nell'ipotesi in cui lo stesso rivesta la nuova qualità di socio/legale rappresentante/aderente/dipendente a qualsiasi titolo di persona giuridica partecipante alla gara/evidenza pubblica/incanto/procedura di assegnazione di cui al punto precedente;

Il Consorzio, a tutela propria e dei singoli associati, si impegna ed obbliga a intraprendere ogni iniziativa e/o azione giudiziaria idonea al rispetto del presente patto; il corrispettivo della limitazione di cui sopra viene riconosciuto dai singoli associati nei benefici insiti nella partecipazione al Consorzio;

in caso di inadempimento della presente obbligazione, il consorziato inadempiente è tenuto alla corresponsione di una penale pari ad euro 1.500.000 (un milione e mezzo) da versarsi in favore del consorziato leso dalla condotta, entro e non oltre gg. 15 dalla violazione, con l'espressa essenziale pattuizione

del "solve et repete" ex art. 1462 c.c., salvo il riconoscimento, anche in via equitativa, di maggiori danni da corrispondere al Consorzio e al

Conсорziato leso;

il mancato rispetto del presente accordo da parte dell'associato costituirà, altresì, causa di esclusione dal Consorzio.

il presente accordo avrà validità pari alla durata del periodo consortile fra le parti.

In caso di recesso/esclusione del consorziato dal Consorzio, il presente accordo avrà validità per i 60 mesi successivi alla perdita della qualità di consorziato. E' fatto salvo diverso accordo redatto per iscritto fra i consorziati interessati.

In caso di controversie in ordine all'interpretazione/esecuzione del presente accordo i contraenti ricorreranno alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 25) CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dall'organo direttivo.

Ogni consorziato dovrà, inoltre, rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

ART. 26) CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEI CONSORZIATI

Ai sensi dell'art. 2605 cod. civ., i consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte dell'organo direttivo, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 27) INADEMPIMENTO DEI CONSORZIATI

In caso di inadempimento da parte di alcuno dei consorziati agli obblighi previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo direttivo invierà contestazione scritta, intimando l'adempimento entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'organo direttivo potrà assumere le deliberazioni ritenute più opportune per la tutela degli interessi del consorzio, tenuto conto della natura e della gravità dell'inadempimento.

L'organo direttivo, in particolare, può comminare sanzioni pecuniarie tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa; le sanzioni irrogate dall'organo direttivo sono ridotte a un terzo se il pagamento è eseguito entro il suddetto decorrente dalla comunicazione effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 28) REGOLAMENTO

Per l'esecuzione dello statuto e, in particolare, per precisare e disciplinare lo svolgimento dei rapporti tra i consorziati e tra questi e il consorzio, l'organo direttivo potrà predisporre

e sottoporre all'approvazione dell'assemblea un apposito regolamento interno.

TITOLO VII AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

ART. 29) REQUISITI E CONDIZIONI Il

numero dei consorziati è illimitato e variabile.

Possono essere consorziati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività compatibili con lo scopo del consorzio.

Più precisamente, possono essere consorziati le imprese operanti nel settore turistico o comunque collegate a tale settore; nonché:

- i titolari ed i gestori di concessioni demaniali che sianointeressati al conseguimento dello scopo sociale così come definito all'art.3 del presente atto, in particolare: le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le persone giuridiche esercenti attività economiche e/o professionali. L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al comitato direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni risultanti dai pubblici registri già adottate dagli organi del consorzio e di accettare queste nella loro integrità. Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta.

Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei consorziati presenti o rappresentati in assemblea ordinaria.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art.5.

Infine, i potenziali consorziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale e non avere riportatocondanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non essere interdetti, inabilitati o falliti e nonriabilitati nei casi di persone fisiche;
- non avere subito o avere in corso procedure concorsuali nel caso di persone giuridiche;
- essere in regola con la normativa antimafia.

ART. 30) MODALITA' DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come consorziato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome e del cognome, ovvero della ragioneo denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A. dell'imprenditore; - l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, agli eventuali regolamenti esistenti, ovvero patti o accordi sottoscritti tra i consorziati relativi all'oggetto e alla finalità del consorzio.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione al consorziato avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro 15 giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione alla situazione patrimoniale illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi consorziati.

L'ammissione di nuovi consorziati non comporta modifica dello statuto.

TITOLO VIII RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 31) RECESSO

Ogni consorziato può recedere dal consorzio ogni consorziato può recedere *ad nutum* dal consorzio, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno novanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'indirizzo della sede del consorzio.

Ai sensi dell'art. 2609, comma 2, cod. civ., in ogni caso, il recesso del consorziato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere, ovvero direttore, ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Ciascun consorziato, sebbene receduto, rimane responsabile per qualsiasi eventuale danno o spesa riferibile ad attività eseguite durante il periodo di partecipazione al consorzio.

ART. 32) ESCLUSIONE II

consorziato può essere escluso dal consorzio:

- qualora ponga in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto; - qualora subisca condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- in caso di perdita dei requisiti che costituiscono la ragione essenziale della sua partecipazione al consorzio.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* il consorziato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al consorziato escluso non presente in assemblea.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il consorziato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il consorziato è reintegrato nel consorzio con effetto retroattivo.

Ai sensi dell'art. 2609, comma 2, cod. civ., in ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del consorziato dall'eventuale carica di consigliere, ovvero direttore, ricoperta fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

I consorziati receduti o esclusi dal Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino al compimento dell'anno solare in corso e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

Al socio receduto o escluso sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui versato, qualora ancora giacente in Cassa. Il rimborso sarà effettuato entro sei mesi dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per una ammissione, recesso, esclusione nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del c.c., debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del comitato direttivo entro quindici giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

TITOLO IX SITUAZIONE PATRIMONIALE

ART. 33) SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio consortile ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e la depositano presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il consorzio si scioglie per volontà di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati, nonché per le altre cause previste dall'art. 2611 cod. civ..

I consorziati, qualora abbiano definito tra loro tutti i rapporti e abbiano realizzato ed estinto tutte le attività e passività consortili, potranno deliberare lo scioglimento del consorzio senza procedura di liquidazione, né nomina di liquidatore.

In caso contrario dovranno provvedere, con decisione unanime, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Con lo scioglimento del consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito fra i consorziati in parti uguali. Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residuo, dovrà provare di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) CONTROVERSIE

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ART. 36) DOMICILIO DEI CONSORZIATI

Ai fini del presente contratto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli consorziati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun consorziato risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo consorziato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.